



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVEZZANO
UFFICIO CONTENZIOSO CIVILE

in persona del giudice dott. Caterina Lauro, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 del Tribunale di Avezzano, vertente tra

entrambi patrocinati dall'avv. Dario Nardone, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127,

Attore - OPPONENTE

contro

Credit S.C. p. A. quale mandataria in nome e per conto di S.p.A., in persona del procuratore speciale, con il patrocinio dell'Avv. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Avezzano

Convenuta - OPPOSTA

nonché nei confronti di

SPV s.r.l., - (C.F. e partita) e per essa, S.p.A., quale mandataria del veicolo, rappresentata dal Dott. speciale, con il patrocinio degli Avv.ti con domicilio eletto presso il loro indirizzo telematico,

Credit , procuratore del Foro di

interventuta

Oggetto: opposizione all'esecuzione

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 27.10.2021



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

hanno proposto opposizione all'esecuzione (già iniziata), ai sensi dell'art. 615 c.p.c., promossa Banca Popolare , in virtù di un contratto di mutuo, chiedendo, previa sospensione del processo esecutivo, che si dichiarasse l'insussistenza del titolo esecutivo e del diritto a procedere esecutivamente. In particolare, l'opponente ha dedotto: a) la mancata consegna del denaro e la costituzione di un pegno presso la Banca, in sede di stipula del contratto, avrebbe determinato la conclusione di un contratto di "mutuo condizionato" da non qualificarsi alla stregua di un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.; conseguirebbe l'insussistenza del titolo esecutivo; b) la promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione e/o di risoluzione anticipata per qualsiasi causa del mutuo, con conseguente gratuità del contratto e richiesta di ripetizione delle somma indebitamente versate al creditore a titolo di interessi; c) la delle clausole disciplinanti la misura degli interessi perché rinvianti all'indice Euribor manipolato nel periodo in cui ha avuto esecuzione il contratto de quo.

All'udienza del 26.02.2019 si costituiva l'opposta, deducendo l'insussistenza dei gravi motivi per sospendere l'esecuzione e domandando il rigetto della relativa istanza; il ricorrente si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento e il giudice si riservava di decidere.

Con ordinanza del 14.03.2019 il G.E. ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva. La suddetta ordinanza è stata reclamata dinanzi al Collegio il quale, in accoglimento del motivo sub a), ha sospeso l'esecuzione.

Con atto di citazione parte opponente ha introdotto il giudizio di merito, deducendo gli stessi motivi già in precedenza sollevati e domandando che si accertasse l'usurarietà dei tassi stabiliti nel contratto di mutuo. Si è costituita Banca che ha domandato il rigetto delle avverse domande.

Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dott.

all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 27.10.2021 parte attrice ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva di SPV s.r.l. e per essa, Credit S.p.A.,



cessionaria di Banca S.p.A., già in precedenza contestato all'udienza del 24.09.2020, la prima dopo la costituzione del suddetto creditore, risalente al 22.09.2020; le parti hanno, quindi, precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

I. Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di SPV s.r.l.

L'eccezione è fondata.

Preliminarmente deve confermarsi la tempestività dell'eccezione sollevata per la prima volta a verbale di udienza del 23.09.2020, nella difesa immediatamente successiva alla costituzione di SPV s.r.l., avvenuta con atto depositato il 22.09.2020.

In particolare parte attrice contesta la mancanza del presupposto della titolarità del credito in capo al creditore intervenuto, SPV s.r.l., ritenendo non provata l'inclusione del credito azionato nella cessione dei crediti in blocco avvenuta nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato, ex art. 58, co. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 385/93, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06.06.2020 n. 66, parte seconda, con la quale SPV S.r.l. sarebbe divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari di Banca S.p.A., Banco di S.p.A. e Cassa di Risparmio di S.p.A.

In proposito deve rilevarsi che, con riferimento alla questione in esame, si contrappongono diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

Un primo orientamento reputa sufficiente, ai fini della prova della cessione del credito in blocco prevista dalla richiamata disciplina, il deposito dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si veda in proposito tra le tante Cass. civ., sentt. nn. 4334/2020, 15884/2019, 31118/2017).

Ad avviso di un altro e più convincente orientamento, già sposato recentemente da questo Tribunale, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (si veda, in proposito, Cass. civ., ord. n. 5617/2020, 22151/2019). La Suprema Corte in tali pronunce non condivide la tesi di assegnare all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il ruolo di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco. Secondo la Suprema Corte l'art. 58, co. 4, TUB, infatti, risponde ad una funzione diversa e di portata più limitata, intervenendo - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264, co. 2, c.c.



allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. In definitiva, la norma dell'art. 58, co. 4, TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il momento a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. [22548/2018](#)). Ciò nel presupposto che vi sia stata una cessione avente ad oggetto quel particolare credito: secondo la Corte, infatti, la previsione dell'art. 58, co. 4, TUB non provando la cessione, si applica solo al caso in cui una cessione rilevante sia effettivamente esistita.

In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad *"aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco"* ([art. 58, co. 1, TUB](#)), non essendo sufficiente - in questa sua "minima" struttura informativa - a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. *"E' per contro principio ricevuto della giurisprudenza di questa Corte che colui, che "si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'[art. 58 TUB](#), ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione", con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. [Cass., sent. n. 4116/2016](#)).*

Affermato che il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, conclude, quindi, la Corte che: *"assunta questa diversa prospettiva, (che) - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali [ex art. 1346 c.c.](#)), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di [Cass., 13 giugno 2019, n. 15884](#))."*

Altra pronuncia della Suprema Corte si spinge fino a ritenere necessario che nell'avviso di cessione siano puntualmente indicati, se non l'enumerazione dei crediti oggetto della cessione, per lo meno gli estremi del contratto ceduto insieme ad altri criteri utili ad



acclarare che in effetti il contratto sia ricompreso tra quelli ceduti (Cass. civ. sent. n. 2780/2020).

Va registrato un ulteriore orientamento espresso dalla Suprema Corte, citato anche da parte intervenuta, che ritiene che, a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, fermo restando il riparto del relativo onere probatorio a carico della parte contro la quale l'eccezione viene sollevata, il Giudice sia tenuto a valutare gli elementi che quest'ultima ponga a sostegno della propria legittimazione, non potendosi limitare a valutarli come meri atti sopravvenuti alla cessione (si veda Cass. Civ. ordinanza n. 10200/2021). Tali pronunciamenti, quindi, reputano provata la titolarità del credito sulla base di elementi sintomatici o fatti concludenti o dal fatto che il debitore l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto il fatto della cessione.

Ebbene, al riguardo, deve ritenersi che la prova principe del fatto della cessione del singolo rapporto sia costituita proprio dai documenti contrattuali recanti la menzione del rapporto medesimo, facendo conseguire, altrimenti, la legittimazione attiva dal mero possesso del titolo esecutivo.

Ciò premesso, nel caso qui specificamente in esame, va evidenziato che secondo la prospettazione proposta da parte intervenuta l'avviso di cessione deve considerarsi sufficiente a fornire la prova della titolarità del credito, pur senza indicazione specifica dei rapporti oggetto di cessione.

Ebbene, il richiamato avviso di cessione, nella descrizione delle posizioni cedute riporta: *"In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019. Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nella pagina web: [https://www . it/](https://www.it/), fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: [info . it..](mailto:info.it..)".*

È di tutta evidenza come tale descrizione sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contorni degli stessi. Nella descrizione sopra riportata, infatti, possono astrattamente rientrare tutti i crediti vantati dalla cedente da rapporti di finanziamento sorti tra il 01.01.1988 e il 29.09.2019. In altri termini non solo non vengono indicati i rapporti ceduti, nè si riporta un allegato recante



l'elenco degli stessi, ma neppure si indicano dei tratti salienti che consentano di tratteggiarne le caratteristiche peculiari.

Deriva, pertanto, l'insufficienza della documentazione a comprovare la titolarità del credito.

In aggiunta, anche se si volesse aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla Suprema Corte, citato da parte intervenuta, non si giungerebbe a una diversa conclusione. La citata pronuncia della Suprema Corte n. 10200/2021, infatti, si limita ad osservare che il Giudice investito della questione sia tenuto a valutare tutti gli elementi offerti dalla parte a riprova della titolarità del finanziamento, senza escluderne la valenza per il solo fatto di essere fatti successivi alla cessione, lasciando ovviamente la relativa valutazione al giudice del merito, non investendo la stessa una questione di legittimità.

Ciò posto, non si ritiene che il documento denominato dichiarazione di cessione datato 15.12.2021, allegato alla comparsa conclusionale, consenta di ritenere assolto il relativo onere probatorio, considerato che si tratta di documento sottoscritto da un soggetto, dott.ssa _____ su carta intestata a Banca S.p.a., di cui non sono noti i poteri rappresentativi verso l'esterno, all'evidenza confezionato ai fini della presente controversia, non avente natura confessionaria, che non ha valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che alla stessa avrebbe dovuto essere allegato.

Dal mancato assolvimento dell'onere probatorio deriva la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di _____ SPV s.r.l.

OMISSIS

